



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Regione Autonoma
della Sardegna*



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Università di Cagliari



Università di Sassari

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI ISTRUZIONE**

Roma, 30 novembre 2006

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL MINISTERO PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

VISTI gli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione, relativi alla ricerca scientifica e tecnica e all'istruzione, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della stessa Costituzione;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso;

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359 e modificato C(2005) 4820 del 01.12.2005 con particolare riferimento all'ASSE III – Risorse umane – Misure 3.7 “Formazione superiore ed Universitaria”, 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica, e 3.12 “Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione”, ;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 6 dicembre 2000 così come modificato il 21 dicembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO l'art.15, comma 4, del Decreto Legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, che integra l'art.2, comma 203, lett.b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 Aprile 1997 n.367;

VISTA la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 30 giugno 1998 n. 208 (Prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

VISTA la legge regionale n.37 del 14.09.1987, che istituisce gli Ersu, Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari, firmato in data 30 novembre 2005, contenente il piano coordinato della Regione Sardegna per una nuova strategia di collaborazione tra la Regione e l'Università per una Sardegna più competitiva;

VISTO l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costruire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO l'art. 73 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, assumendo che tali criteri privilegiano – tra gli altri - gli obiettivi dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica;

VISTO l'art. 61, comma 3, lett. a), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), il quale dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il MEF sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della citata legge finanziaria 2002, attraverso il finanziamento delle Intese Istituzionali di programma e di programmi nazionali;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la quale prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo del 18 maggio 2006, n.181, convertito con la Legge del 17 luglio 2006 n. 233, che, all'articolo 1, istituisce il Ministero per lo Sviluppo Economico e vi trasferisce le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTA la Delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull'Intesa

Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la Delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la Delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la Delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44, "Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la Delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 76, "Accordi di programma quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la Delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 35 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2005/2008 (legge finanziaria 2005)", e in particolare l'Allegato 3, con la quale sono state attribuite alla Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a 288.108.000,00 euro;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro emanata dal MEF – Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 21 aprile 1999;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

VISTA la Delibera del CIPE del 22 marzo 2006, n. 3 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2006/2009 (legge finanziaria 2006)", con la quale sono state attribuite alla Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a 293.025.600,00 euro;

VISTA la Delibera del CIPE n. 14 del 22 marzo del 2006, avente ad oggetto la riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro, prevista dai punti 3.7 della Delibera CIPE n. 20/2004 e 4.6 della Delibera CIPE n. 35/2005;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 30 settembre 2005, con la quale, nel ripartire le risorse del "Fondo aree sotto utilizzate" per il triennio 2005/2008 assegnate alla Regione Sardegna dalla suddetta Delibera CIPE n. 35/2005, sono stati attribuiti 50.000.000,00 euro al settore dell'Istruzione e sono stati destinati complessivi euro 8.643.240,00 alla realizzazione di studi di fattibilità, a valere sulla quota del 3% prevista dalla medesima delibera CIPE per tale destinazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del 31 marzo 2005, con la quale, tra l'altro, sono state ripartite le risorse del "Fondo aree sotto utilizzate" per il triennio 2004/2007 assegnate al settore dell'Istruzione, e sono stati individuati i progetti specifici e gli interventi da realizzare e si è destinata la somma di € 450.000,00, a valere sulla quota del 3% prevista dalla medesima delibera CIPE n° 35/05, per due studi di fattibilità afferenti al settore in parola;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/3 del 21.11.2006 che modifica ed integra la citata delibera della Giunta regionale n. 13/1, quale atto di indirizzo per la stipula dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Istruzione, come segue:

1. in luogo degli interventi a favore dei Centri servizi per gli studenti pendolari delle medie superiori di Oristano e Nuoro (Euro 2.500.000) e

della Scuola di eccellenza per l'Infanzia di Tertenia (Euro 1.500.000), si prevede il Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell'Università di Sassari, per un importo di Euro 4.000.000;

2. l'importo di Euro 450.000, già destinato agli studi di fattibilità, è così riprogrammato:

- Euro 200.000 confluiscono nell'intervento di cui al punto 3;
- Euro 50.000 vengono destinati ad uno studio per la realizzazione del Polo Bonassai. Ricerca e formazione in agraria e veterinaria dell'Università di Sassari;
- Euro 100.000 vengono destinati ad uno studio di fattibilità per la creazione di un Polo di alta formazione nella Regione Sardegna, dedicato all'area economica del Mediterraneo;
- l'importo destinato allo studio di fattibilità per il sistema regionale delle residenze universitarie viene rideterminato in Euro 100.000;
- non verranno realizzati gli studi di fattibilità relativi ai Centri servizi per gli studenti pendolari delle medie superiori di Oristano e Nuoro e della Scuola di eccellenza per l'Infanzia di Tertenia (per un totale di Euro 300.000).

3. l'importo dell'intervento destinato alle Scuole di eccellenza per il turismo – Istituti alberghieri di Arzachena, Oristano e Alghero viene incrementato con Euro 200.000, non utilizzati per gli studi di fattibilità, passando a Euro 1.200.000;

4. il previsto intervento di Potenziamento del Polo tecnologico e strutture residenziali per studenti Università di Cagliari, per un importo di Euro 20.000.000, viene modificato in Potenziamento del polo tecnologico Università di Cagliari, per un importo di Euro 10.000.000 – soggetto attuatore Università di Cagliari;

5. l'intervento di Potenziamento delle strutture residenziali per studenti Università di Cagliari, dell'importo di Euro 5.000.000, destinato al polo residenziale Ex Sem, viene incrementato con Euro 10.000.000, destinati a un nuovo polo residenziale, per un importo totale di 15.000.000 – soggetto attuatore ERSU di Cagliari;

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 assegna al Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) risorse per “azioni di assistenza tecnica e supporto volte a garantire una adeguata progettazione ed attuazione in chiave di genere degli interventi da ricomprendere negli Accordi di Programma Quadro, anche per la stipula di detti Accordi”;

CONSIDERATO che in data 8 luglio 2005, la Regione Sardegna ha accettato la proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito ad attività di assistenza tecnica e supporto per l'internazionalizzazione dell'ottica di genere negli APQ;

STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati “Relazione Tecnica” (Allegato 1) e “Schede intervento dell’Applicativo Informatico Intese” (Allegato 2) formano parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro, in seguito denominato anche Accordo.

Articolo 2 – Finalità ed obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma Quadro in materia di Istruzione ha per oggetto l’attivazione di un insieme organico ed integrato di interventi coerenti tra loro, finalizzato a:
 - a) Aumentare il numero di laureati sardi e ridurre la dispersione universitaria tramite:
 - il potenziamento e la qualificazione delle infrastrutture didattiche e scientifiche delle due Università regionali di Cagliari e Sassari;
 - il potenziamento e la qualificazione delle strutture universitarie per la residenzialità, incrementando e rendendo più accessibile l’offerta di alloggi nelle sedi universitarie sarde;
 - b) Migliorare la qualità del sistema di istruzione attivando un insieme di azioni, tra di loro integrate, che permettano alle scuole della Sardegna di raggiungere adeguati livelli di qualità, definiti sulla base di specifici indicatori, in termini di collegamento con i bisogni del territorio con particolare riferimento agli istituti alberghieri.

Articolo 3 - Programma degli interventi

1. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all’articolo 2, la Regione Autonoma della Sardegna – RAS, l’Università di Cagliari e l’Università di Sassari si impegnano ad attuare un programma pluriennale di azioni ed

interventi composto da n. 5 interventi riportati nella Tavola 1. e n. 3 Studi di fattibilità, riportati nella Tavola 2. Questi ultimi sono coerenti con gli interventi previsti nel presente accordo e verranno attivati nell'ambito delle risorse della riserva del 3% prevista dalla Delibera CIPE 35/2005.

TAVOLA 1
Elenco degli interventi

CODICE	TITOLO AZIONE	COSTO (euro)	COPERTURA FINANZIARIA (euro)
SarIS01-	Potenziamento del polo di Bonassai. Ricerca e formazione in agraria e veterinaria dell'Università di Sassari	30.000.000,00	20.000.000,00 L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 10.000.000,00 Fondi Università Sassari
SarIS02	Potenziamento del polo tecnologico dell'Università di Cagliari	10.000.000,00	10.000.000,00 L. 208/98 Del. CIPE n.35/2005 Quota D5;
SarIS03	Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell'Università di Cagliari	90.500.000,00	15.000.000,00 L. 208/98 Del. CIPE n.35/2005 Quota D5; 12.500.000 fondi regionali 63.000.000,00 fondi ERSU e permutate
SarIS04	Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell'Università di Sassari	4.000.000,00	4.000.000,00 L. 208/98 Del. CIPE n.35/2005 Quota D5
SarIS05	Rete di scuole di eccellenza per il turismo – Istituti Alberghieri di Arzachena, Oristano e Alghero	1.200.000,00	1.200.000,00 L. 208/98 Del. CIPE n.35/2005 Quota D5
	TOTALE	135.700.000	

TAVOLA 2
Elenco degli Studi di Fattibilità
(Riserva 3% - Del. CIPE 20/2004)

Codice	TITOLO AZIONE	COSTO	COPERTURA FINANZIARIA
SarISSF1	Studio fattibilità polo Universitario Cagliari e Sassari, sistema regionale residenze universitarie	100.000,00	L. 208/98 Del. CIPE n.35/2005 Riserva 3%
SarISSF2	Studio fattibilità Polo di Bonassai. Ricerca e formazione in agraria e veterinaria dell'Università di Sassari	50.000,00	L. 208/98 Del. CIPE n.35/2005 Riserva 3%
SarISSF3	Studio di fattibilità di un Polo di alta formazione nella Regione Sardegna dedicato all'area economica del Mediterraneo	100.000,00	L. 208/98 Del. CIPE n.35/2005 Riserva 3%
	TOTALE per Studi di Fattibilità	250.000,00	

2. Tutte le azioni e gli interventi sono elencati ed opportunamente descritti nella Relazione Tecnica (Allegato 1) e nelle Schede intervento dell'Applicativo Informatico Intese (Allegato 2), redatte ai sensi della Delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa.
3. Le suddette schede intervento sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato 2).
4. Il Soggetto Attuatore del singolo intervento assicura la veridicità delle informazioni contenute nella relativa scheda intervento in fase istruttoria. In fase di monitoraggio la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nelle scheda intervento sarà dei singoli Responsabili di intervento.
5. Gli interventi oggetto del presente Accordo sono coerenti e compatibili con la Programmazione comunitaria, nazionale e regionale di settore. Tali interventi, inoltre, sono coerenti e si integrano con quelli in corso di

realizzazione e che verranno realizzati nell'ambito delle Misure dell'Asse III Risorse Umane del POR Sardegna 2000-2006.

6. Nella realizzazione di tali interventi e di quelli che verranno programmati ai sensi del successivo art. 12, verrà assicurato il rispetto delle priorità trasversali previste in ambito comunitario ed, in particolare, il rispetto delle politiche di genere.
7. Per la realizzazione di tali interventi e di quelli che verranno programmati ai sensi del successivo art. 12, saranno utilizzate risorse provenienti dal POR Sardegna, dalle Università di Cagliari e di Sassari, dalle Delibere CIPE per le Aree Sottoutilizzate, nonché altre risorse che si rendessero disponibili su fondi regionali, di provenienza statale, comunitaria e privata.

Articolo 4 – Quadro finanziario e Copertura finanziaria dell'Accordo

1. Il quadro complessivo delle **risorse finanziarie pubbliche** dell'accordo ammonta a 135.950.000,00 euro, comprensivi della quota di riserva del 3% (250.000,00 euro) destinata agli Studi di fattibilità.. La ripartizione per fonti di finanziamento è riportata nella seguente Tavola 3.
2. Il quadro finanziario dei singoli interventi è riportato nel dettaglio nelle citate Tavole 1 e 2 e nella Relazione tecnica allegata.

TAVOLA 3 – Fonti di copertura finanziaria

FONTE DI FINANZIAMENTO	TOTALE
Fondi Università di Sassari	10.000.000,00
Fondi Regionali	12.500.000,00
Fondi ERSU Cagliari	63.000.000,00
Delibera CIPE 35/05 (Quota D.5 Risorse Regioni Mezzogiorno – quota regionale)	50.200.000,00

Delibera CIPE 35/05 (Quota Riserva 3% per Studi di fattibilità)	250.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	135.950.000,00

3. La disponibilità delle risorse a valere sulla delibera CIPE n. 35/05 sono vincolate al rispetto dei criteri delineati nella stessa delibera.

Articolo 5 – Trasferimento delle Risorse

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 14/06 (punto 4) citata in premessa, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie a valere sulla Delibera CIPE n. 35/2005 relative alla quota per le Intese destinate alla Regione Sardegna (Quota D.5), è condizionata al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ, secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere del CIPE n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 della Delibera n. 17/2003.
2. La procedura per il trasferimento delle risorse di cui al presente Atto, sarà avviata dal competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza e cassa con le seguenti modalità:
 - il 20% della quota di cofinanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell'APQ a titolo di anticipazione;
 - il residuo 80% in ragione dello stato di avanzamento rilevato periodicamente dall'Applicativo Intese.
3. Le risorse riferite alle Delibere CIPE derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta o dagli interventi revocati sono riprogrammate con le modalità previste dalla Delibera n. 14/2006 al punto 1.

Articolo 6 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede-intervento redatte secondo la Delibera CIPE n. 76/2002 e riportate nell'Allegato n. 2 del presente Accordo;

- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) fornire al Soggetto responsabile tutte le informazioni e il supporto necessari per l'adeguato e il tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo e in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione di cui al successivo articolo 7;
 - d) attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo.
 - f) segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.
2. I sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale della Regione Sardegna. Lo scambio di informazioni avverrà in coincidenza con il monitoraggio di cui al successivo art. 7.

Articolo 7 - Soggetto responsabile dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua, quale Soggetto responsabile dell'attuazione, il Direttore Generale *pro tempore* dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Il Responsabile dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
 - e) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
 - f) verificare, tenendo conto delle specificità del settore oggetto del presente Accordo, la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese, e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito SPSTI, la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata;
 - g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del Codice Unico di Progetto - CUP per ciascuna delle schede intervento immesse nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto "concentratore");
 - h) prevedere, grazie al supporto del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, l'elaborazione di appositi indicatori atti a verificare l'impatto in ottica di genere degli interventi progettuali pianificati;
 - i) inviare al SPSTI entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla stipula – il Rapporto di

monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;

- j) assegnare, in caso di ritardo, inerzia e inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
- k) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
- l) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione precedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- m) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente Accordo.

Articolo 8 - Responsabile dell'attuazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede (Allegato 2) il "Responsabile di intervento", che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni.
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento ha il compito di:
 - a) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
 - b) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo e segnalare al Soggetto responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi e finanziari che ne dilazionano o impediscono l'attuazione, al fine di individuare le azioni opportune e necessarie per garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
 - c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese, con cadenza semestrale, secondo le indicazioni del Soggetto responsabile

dell'Accordo e in ottemperanza a quanto disposto dalla citata Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, i dati delle schede intervento verificando e rispondendo della loro veridicità;

- d) trasmettere al Soggetto responsabile dell'Accordo la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;
- e) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 9 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. 1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più dei soggetti partecipanti all'accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Tavolo dei Sottoscrittori su segnalazione del responsabile dell'accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige il verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei Sottoscrittori rimette la questione al Comitato Intesa Paritetico.

Articolo 10 - Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempienza

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Soggetto Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Soggetto Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Tavolo dei Sottoscrittori, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.
6. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscono in modo insoddisfacente, il Tavolo dei Sottoscrittori o il Comitato Intesa Paritetico attivano le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
7. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.
8. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 11 - Impegni programmatici

1. Le parti intendono dare attuazione ad ulteriori interventi attraverso la sottoscrizione di atti integrativi.
2. In particolare, la L. 208/98 Del. CIPE n.35/2005 Riserva 3% RAS, l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari condividono quali priorità d'intervento le seguenti azioni:

- a) Aumentare il numero di laureati sardi e ridurre la dispersione universitaria tramite:
- il potenziamento e la qualificazione delle infrastrutture didattiche e scientifiche delle due Università regionali di Cagliari e Sassari
 - il potenziamento e la qualificazione delle strutture universitarie per la residenzialità, incrementando e rendendo più accessibile l'offerta di alloggi nelle sedi universitarie sarde.
- b) Migliorare la qualità del sistema di istruzione attivando un insieme di azioni, tra di loro integrate, che permettano alle scuole della Sardegna di raggiungere adeguati livelli di qualità, definiti sulla base di specifici indicatori, in termini di collegamento con i bisogni del territorio con particolare riferimento al settore degli istituti alberghieri.
3. Tali priorità saranno sviluppate congiuntamente sulla base delle disponibilità finanziarie che entrambi le parti si impegnano a reperire sui rispettivi bilanci, ovvero anche mediante il coinvolgimento di altri partners pubblici e privati.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori, possono aderire all'accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. L'accordo ha durata fino al completamento degli interventi, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà del Tavolo dei Sottoscrittori.
4. Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo Quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo
5. Alla scadenza dell'Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il

Tavolo dei Sottoscrittori su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

Roma, 30 novembre 2006

Ministero dello Sviluppo Economico

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese

Ing. Aldo Mancanti

Ministero dell'Università e della Ricerca

Università di Cagliari

Il Rettore

Prof. Pasquale Mistretta

Università di Sassari

Il Rettore

Prof. Alessandro Maida

Regione Autonoma della Sardegna

Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali

Dr. Franco Sardi

Regione Autonoma della Sardegna

Direttore Generale della Presidenza

Dr. Fulvio Dettori

Regione Autonoma della Sardegna

Direttore Centro Regionale di Programmazione

Ing. Salvatore Orlando
